

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XII Commissione permanente

(Affari sociali)

XII Commissione

SOMMARIO

Martedì 26 luglio 2011

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Atto n. 379 (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento*) ... [212](#)

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Nuovo testo unificato [C. 841](#) Fallica e abb. (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) ... [213](#)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo [C. 4207](#) approvato, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, [C. 286](#) Sereni, [C. 351](#) De Poli, [C. 941](#) D'Ippolito Vitale, [C. 1088](#) Romano, [C. 2342](#) Lorenzin, [C. 2528](#) Rampelli, [C. 2734](#) Carlucci, [C. 3490](#) Miglioli e petizione n. 1239 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ... [215](#)

ALLEGATO (Emendamenti del relatore) ... [218](#)

AVVERTENZA

ERRATA CORRIGE ... [217](#)

XII Commissione - Resoconto di martedì 26 luglio 2011

Pag. 212

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Atto n. 379.

(*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che non è ancora pervenuto il previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Pertanto, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.05.

Pag. 213

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.

Nuovo testo unificato C. 841 Fallica e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla IX Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 841 Fallica e abbinate, recante disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Fa presente, quindi, che il provvedimento in esame, al fine di ridurre le violazioni delle norme sulle imbarcazioni da diporto e gli incidenti che possono derivarne, estende alla navigazione il meccanismo della patente a punti, già introdotto per la circolazione stradale, istituendo la patente nautica a punti per il comando e la condotta di tutti i natanti, imbarcazioni e navi da diporto, per cui sia attualmente previsto l'obbligo della patente nautica (articolo 1).

L'articolo 2 disciplina le modalità per l'accertamento della violazione, la decurtazione dei punti (inizialmente pari a

venti), la comunicazione all'interessato, la frequenza dei corsi di aggiornamento per riacquistare i punti, l'attribuzione di due punti ogni due anni in assenza di violazioni che comportino la decurtazione (fino a un massimo di dieci punti), la revisione della patente nautica in caso di perdita totale del punteggio.

L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e disciplina la banca dati dei conducenti e l'archivio nazionale delle unità da diporto, demandando a un regolamento del medesimo Ministro la definizione delle modalità di costituzione, di aggiornamento e di consultazione della banca dati e dell'archivio. A tal fine, il medesimo articolo autorizza la spesa di 700 mila euro per l'anno 2012 e di 100 mila euro a decorrere dall'anno 2013, individuando la relativa copertura.

L'articolo 4 reca la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi, volti a rivedere il quadro delle sanzioni amministrative per le violazioni commesse con unità da diporto, anche in riferimento alla decurtazione di punti della patente nautica, nonché a prevedere il rilascio di un certificato di abilitazione professionale per i soggetti che svolgono l'attività di conduzione delle unità da diporto a livello professionale. La lettera *f*) del comma 1, in particolare, delega il Governo a determinare la decurtazione del punteggio in relazione alla gravità della violazione, avendo particolare riguardo alla sicurezza della vita umana e della navigazione, alla tutela e al rispetto dell'ambiente e delle aree protette, alle dotazioni di sicurezza, al comando responsabile in condizioni non influenzate dall'assunzione di sostanze alcoliche o di droghe, alla navigazione in presenza delle necessarie polizze assicurative a tutela di terzi e di naviganti e alla specificità di particolari abilitazioni professionali e per i mezzi di vigilanza e soccorso.

Osserva, poi, che l'articolo 5 prevede l'istituzione degli sportelli telematici del diportista presso le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto già abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista.

L'articolo 6 reca una norma provvisoria sulle patenti nautiche in essere alla data di entrata in vigore della legge, mentre l'articolo 6-*bis* novella l'articolo 65 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, introducendo un comma 2-*bis*, in base al quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad aggiornare, con proprio

Pag. 214

decreto di natura non regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica.

L'articolo 6-*ter* attribuisce alle imprese di consulenza automobilistica la competenza ad adottare una serie di atti funzionali al passaggio di proprietà dei beni mobili registrati, novellando in tal senso il decreto-legge n. 223 del 2006, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

L'articolo 6-*quater*, infine, novella il codice della nautica da diporto, aggiungendo l'articolo 27-*bis*, recante norme per la sicurezza dei natanti adibiti al servizio di polizia e controllo costiero.

In conclusione, pur condividendo le finalità generali della proposta di legge in esame, ricorda come per la conduzione della maggior parte delle imbarcazioni presenti in Italia non sia richiesta alcuna patente e, pertanto, non trovino applicazione le disposizioni testé illustrate. Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere sulla base di quanto emergerà nel corso della discussione.

Antonio PALAGIANO (IdV) osserva che, come ha ricordato il presidente, circa l'85 per cento delle 620 mila imbarcazioni presenti in Italia, secondo una stima risalente a pochi anni fa, ha dimensioni tali da non richiedere il possesso della patente nautica. A tali imbarcazioni, inoltre, sarebbe da attribuire circa il 90 per cento degli incidenti in mare, che si verificano per lo più sotto costa e che, per giunta, non risultano in aumento. Il provvedimento in esame, pertanto, è destinato a non incidere significativamente sul numero degli incidenti. Tale proposta, inoltre, non affronta il problema delle numerose imbarcazioni che, ogni anno, vengono dismesse senza che sia possibile risalire al proprietario.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), premesso di condividere gran parte delle considerazioni svolte dal collega Palagiano, sottolinea che la proposta di legge in esame affronta opportunamente il problema degli incidenti in mare, ma con un'impostazione molto parziale e, perciò, destinata a non risolverlo pienamente. Osserva, altresì, che sarebbe opportuno inasprire le sanzioni anche per le violazioni commesse da quanti conducono imbarcazioni per le quali non sia richiesta alcuna patente.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) osserva, anche alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto, che sarebbe opportuno segnalare al Governo la necessità di una revisione complessiva della disciplina in materia di navigazione.

Francesco STAGNO d'ALCONTRES (PdL), dopo avere ricordato come la maggior parte degli incidenti in mare sia provocata da quanti conducono imbarcazioni per le quali non è prevista alcuna patente, ritiene che la conduzione di qualsiasi natante dovrebbe essere subordinata alla verifica delle conoscenze e delle competenze indispensabili perché questa possa svolgersi in piena sicurezza. Ritiene, inoltre, che, per risolvere il problema segnalato dal collega Palagiano, sarebbe utile prevedere che il proprietario di un'imbarcazione non immatricolata debba comunque comunicarne la proprietà all'amministrazione competente, fornendo i relativi dati identificativi.

Paola BINETTI (UdCpTP) ritiene che sarebbe utile accostare ai progetti di educazione stradale, già attuati in molte scuole, alcune iniziative di educazione alle regole della navigazione.

Lucio BARANI (PdL) osserva che, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi intervenuti, potrebbe essere opportuno rivedere, riducendoli, i parametri dimensionali delle imbarcazioni, sulla base dei quali si stabilisce l'obbligo della patente nautica.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

Pag. 215

SEDE REFERENTE

Martedì 26 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Nello Musumeci.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 20 luglio 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Avverte, altresì, che sono stati ritirati tutti gli emendamenti presentati e che, al momento, non è pervenuto alcun emendamento da parte del relatore.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti, volti a recepire il contenuto di emendamenti presentati dai colleghi e successivamente ritirati.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, sospende brevemente la seduta, al fine di consentire la distribuzione degli emendamenti preannunciati dal relatore.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 14.55.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono stati presentati nuovi emendamenti del relatore (*vedi allegato*).

Marco RONDINI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che nella precedente seduta si era convenuto di ritirare tutti gli emendamenti presentati, al fine di agevolare la rapida approvazione della proposta di legge in esame, riservandosi il relatore di proporre soltanto poche modifiche di natura formale. Contravvenendo a tale intesa, il relatore ha invece presentato un numero elevato di emendamenti, alcuni dei quali modificano significativamente il testo.

Stigmatizza, pertanto, la condotta del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo per un richiamo all'articolo 86, comma 9, del regolamento, ricorda che gli emendamenti dovrebbero essere distribuiti almeno tre ore prima dell'inizio della seduta. Osserva, inoltre, che gli emendamenti presentati dal relatore riproducono esattamente il testo di emendamenti già presentati dai colleghi, che lo stesso relatore aveva invitato i presentatori a ritirare. Invita, pertanto, il relatore a valutare l'opportunità di non procedere immediatamente con l'esame dei suoi emendamenti, che, al di là delle sue intenzioni, potrebbero apparire come un modo di aggirare gli orientamenti assunti dalla Commissione nella precedente seduta. Ritiene, infine, che sarebbe utile una pausa di riflessione, rinviando alla seduta di domani anche l'eventuale fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che il richiamo all'articolo 86, comma 9, del regolamento non appare pertinente nel caso dei lavori delle Commissioni in sede referente. Precisa, inoltre, che, se vi fosse una richiesta in tal senso, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti sarebbe fissato già nella seduta odierna, non essendovi ragione di rimandare tale adempimento ad altra seduta.

Paola BINETTI (UdCpTP) esprime rammarico per la scelta del relatore di presentare

Pag. 216

proposte emendative che vertono su questioni già ampiamente valutate e superate in sede di Comitato ristretto.

Laura MOLTENI (LNP), intervenendo per un richiamo all'articolo 86, comma 8, del regolamento, osserva che un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri deputati soltanto a precise condizioni. Ritiene, pertanto, scorretto che il relatore abbia prima invitato tutti i deputati a ritirare gli emendamenti presentati e, successivamente, presentato i suoi emendamenti che modificano sostanzialmente il testo, vanificando, di fatto, il lavoro svolto dal Comitato ristretto. Ritiene, in conclusione, che sarebbe preferibile, a questo punto, istituire un nuovo Comitato ristretto e, successivamente, fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti al testo da questo elaborato e adottato dalla Commissione come nuovo testo base.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, pur comprendendo le valutazioni di carattere sostanziale dell'onorevole Laura Molteni, precisa che anche il richiamo all'articolo 86, comma 8, del regolamento non appare pertinente nel caso dei lavori delle Commissioni in sede referente.

Lucio BARANI (PdL) invita tutti i colleghi a evitare sterili contrapposizioni che rischiano di disperdere i frutti di un lavoro condotto sin qui in modo pressoché unanime e a valutare l'opportunità di approvare solo gli emendamenti del relatore su cui si realizzi una amplissima convergenza.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) invita il presidente a fissare un termine sufficientemente ampio per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore, nonché a valutare l'opportunità di sostituire il relatore, alla luce delle considerazioni svolte dalla maggior parte dei rappresentanti di gruppo intervenuti.

Luciana PEDOTO (PD) esprime rammarico per le valutazioni formulate da alcuni colleghi sull'operato del relatore, che, a suo avviso, si è comportato in modo del tutto corretto, offrendo alla Commissione la possibilità di valutare le proposte emendative che gli sono parse meritevoli di maggiore attenzione. Osserva, infatti, che gli eventuali accordi raggiunti in sede di Comitato ristretto non comportano necessariamente il superamento di una fase cruciale, com'è l'esame degli emendamenti in sede referente.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) invita il relatore a tener conto dello spirito unitario con cui nella scorsa seduta si era convenuto, con l'assenso anche del Governo, di ritirare tutti gli emendamenti presentati. In quel contesto, il relatore si era riservato la facoltà di presentare solo pochi emendamenti di natura formale. Invita, pertanto, il relatore a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti che, venendo meno a quello spirito unitario, ha presentati nella seduta odierna. Antonio PALAGIANO (IdV) ritiene che, nella precedente seduta, tutti i gruppi abbiano forse commesso un errore di ingenuità, accedendo all'invito del relatore a ritirare gli emendamenti presentati per consentire la rapida approvazione di un testo ampiamente condiviso. Alla luce della discussione odierna, invita, pertanto, il relatore a ritirare i suoi emendamenti.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che anche dagli interventi di molti colleghi emergano con chiarezza i termini di quanto convenuto nella precedente seduta. Alla luce di quell'intesa, non appare corretto che il relatore presenti come suoi emendamenti alcuni di quelli che, su suo invito, i colleghi hanno ritirato. Invita, pertanto, il relatore a riflettere attentamente sulle decisioni da assumere, per non far venir meno lo spirito unitario che ha sin qui caratterizzato l'esame della proposta di legge in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa, rivolto all'onorevole Farina Coscioni, che la nomina del relatore, ai sensi dell'articolo 79,

Pag. 217

comma 3, del regolamento, spetta esclusivamente al presidente della Commissione, che, in questo caso, non ravvisa affatto la necessità di sostituire il relatore. Fa presente, inoltre, che se il relatore riterrà di confermare gli emendamenti presentati, la presidenza procederà a fissare un congruo termine per la presentazione di eventuali subemendamenti. Gero GRASSI (PD), *relatore*, dichiara, preliminarmente, di non voler replicare alle asprezze umane e politiche degli interventi di alcuni colleghi. Si assume, quindi, la responsabilità del fatto che, evidentemente, non è stato compreso come l'unico scopo degli emendamenti da lui presentati fosse quello di consentire alla Commissione un confronto sugli stessi, al fine di verificare la possibilità di un accordo unanime su alcune modifiche del testo. Prendendo atto del fatto che tale intenzione non è stata compresa, ritira tutti gli emendamenti presentati.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in seguito al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, il nuovo testo della proposta di legge n. 4207, adottato come testo base dalla Commissione, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di Piano sanitario nazionale per il 2011-2013.

Atto n. 370.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 514 del 20 luglio 2011, a pagina 114, prima colonna, venticinquesima riga, le parole: «2.23 Rondini», sono sostituite dalle seguenti: «2.25 Rondini».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 515 del 21 luglio 2011, a pagina 84, seconda colonna, quarantatreesima riga, le parole da «ritira» a «cofirmatario» sono sostituite dalle seguenti: «ritira il suo articolo aggiuntivo 6.06».

XII Commissione - Martedì 26 luglio 2011

Pag. 218

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: promuove la rimozione, fino alla fine del comma, *con le seguenti:* garantisce ogni forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità e promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

1. 100.Il Relatore.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e ne promuove l'acquisizione e l'uso;

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

1. 101.Il Relatore.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: favorendo l'accesso materiale a questi ultimi da parte delle persone sorde.

1. 102.Il Relatore.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'accesso all'informazione.

1. 103.Il Relatore.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in ambito linguistico, psicologico, neuropsicologico, pedagogico e ambientale-architettonico, relativa alla sordità e alla LIS e al suo uso nella comunicazione, nell'educazione e nell'accesso all'informazione;.

1. 104.Il Relatore.

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: attivazione, *aggiungere le seguenti:* conseguente e immediata.

1. 105.Il Relatore.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: riconoscendoli quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

1. 106.Il Relatore.

Pag. 219

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Nell'interazione con la pubblica amministrazione, con le strutture sanitarie e in sede di giudizio penale, civile, amministrativo e tributario, alle persone sorde deve essere garantita a richiesta la piena comprensione e l'espressione della propria volontà attraverso idonei mezzi tecnici e informatici e l'uso della LIS.

1. 107.Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sei, *con la seguente:* quattro.

2. 100.Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) disciplinano le modalità e i tempi per l'organizzazione di corsi gratuiti per l'apprendimento della lingua italiana orale e scritta per giovani e adulti non udenti italiani ed immigrati residenti in Italia;.

2. 101.Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) promuovono e disciplinano le modalità di utilizzo della LIS e delle tecniche, anche informatiche, idonee a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde in ambito scolastico, universitario e post-universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;.

2. 102.Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: agli eventi ed ai luoghi aperti al pubblico, della cultura e del tempo libero.

2. 103.Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) disciplinano la possibilità, per il cittadino riconosciuto non udente ai sensi della normativa vigente, di essere dotato, in alternativa ai dispositivi medici DTS, di un dispositivo fax e di avvalersi di un numero gratuito per le emergenze attivo su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare situazioni di pericolo o emergenza.

2. 104.Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, a livello

nazionale ed internazionale, per realizzare le finalità di cui alla presente legge;.

2. 105.Il Relatore.